

**Accordo di cooperazione tra
l'Università degli Studi di Palermo
e la University of International Business & Economics – Law School**

OBIETTIVI E FINALITÀ

- 1) Obiettivo di questo Accordo è l'avvio di un programma di scambio finalizzato alla mobilità studentesca tra l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport (di qui in poi, anche Università di Palermo) e la University of International Business & Economics di Pechino – Law School (di qui in poi anche UIBE), così come alla mobilità accademica e ad una più ampia cooperazione tra le due parti.
- 2) Finalità del presente Accordo è la messa a punto della maggior parte dei profili inerenti tali attività, tenendo in considerazione, nei limiti del possibile, i vincoli accademici ed amministrativi di ciascuna istituzione.

DEFINIZIONI

- 3) Ai fini del presente Accordo varranno le seguenti definizioni:
 - a) Per "Host Institution" si intenderà l'istituzione ospitante;
 - b) Per "Home Institution" si intenderà l'istituzione di appartenenza degli studenti
 - c) Il termine "academic year" si intenderà come riferito a due semestri. Alla UIBE questi due semestri sono il "Fall Term" (Settembre-metà Gennaio) e lo "Spring Term" (Febbraio-metà Giugno). Alla Università di Palermo i due semestri sono il primo semestre, che si estende da Ottobre a Gennaio ed il secondo semestre, che si estende da Marzo a Giugno. In ogni caso, gli studenti stranieri in mobilità nel corso del Fall Term saranno autorizzati a completare i propri corsi entro la fine di Dicembre.
 - d) Per "Exchange students" si intenderanno gli studenti in mobilità, ai sensi del presente accordo.
 - e) Per "Full course load" per ciascun semestre si considereranno 18 crediti all'Università di Palermo e 12 crediti alla UIBE.
(alla UIBE un credito implica 16-18 lezioni di circa 45 minuti. Alla Università di Palermo un credito implica 8 ore di lezione di circa 60 minuti. La consistenza minima in termini di crediti è quella di 6 crediti per ciascun corso, così che 18 crediti implicino almeno 3 corsi di 6 crediti ciascuno)

NUMERO DEGLI STUDENTI IN MOBILITA'

- 4) Ciascun anno accademico, ognuna delle due istituzioni può designare fino a tre studenti di Giurisprudenza ai fini dell'immatricolazione presso l'altra istituzione, per un periodo pari ad un semestre. Verrà garantito un equilibrio tra studenti in mobilità incoming ed outgoing. Se nel corso di un determinato anno vi dovesse essere una discrepanza nel numero degli studenti in mobilità incoming ed outgoing, la sproporzione in eccesso o difetto verrà traslata a valere sul contingente previsto per l'anno successivo.
- 5) Se dovesse esistere una residua sproporzione tra studenti in mobilità incoming ed outgoing al momento della estinzione degli effetti di questo accordo, l'istituzione che avrà ospitato il più elevato numero di studenti sarà legittimata a recuperare lo squilibrio inviando un numero addizionale di studenti all'altra istituzione nel corso dell'anno accademico immediatamente successivo a quello di estinzione dell'Accordo. L'accordo sarà automaticamente prorogato di un anno per consentire l'invio di tali studenti.

PROCEDURE DI AMMISSIONE

- 6) I candidati alla mobilità devono soddisfare i requisiti di ammissione per lo status di studenti non laureati presso l'istituzione ospitante. In particolare, gli studenti della UIBE devono avere completato almeno un anno del corso di studi giuridici e gli studenti dell'Università di Palermo devono avere completato almeno due anni del corso di studi giuridici prima di poter partecipare al programma di mobilità; ciascun candidato deve godere di una buona media accademica presso l'istituzione di appartenenza. I candidati possono altresì essere laureati o dottorandi.
- 7) L'istituzione di appartenenza sarà direttamente responsabile della selezione degli studenti che intendano prendere parte al programma di mobilità. Gli studenti selezionati dall'istituzione di appartenenza completeranno una domanda di ammissione per l'istituzione ospitante, che verrà inviata a questa unitamente ad una lettera da parte di un docente strutturato presso l'istituzione di appartenenza, contenente la designazione dello stesso studente ai fini della partecipazione al programma, nonché l'elenco delle materie da questi fino al momento di presentazione della domanda nonché i relativi voti.
- 8) Ai fini dell'ammissione al programma di mobilità, tutti gli studenti devono essere in possesso di un punteggio TOEFL pari a 580 (237 computer based, 93 internet based) o superiore, di un punteggio IELTS di 6,5 o superiore, se l'Inglese non è la lingua madre dello studente.
- 9) L'Istituzione ospitante valuterà la domanda di ammissione di ciascun candidato. Normalmente l'istituzione ospitante approverà i nominativi dei candidati già selezionati dall'istituzione di appartenenza. Comunque, l'istituzione ospitante si riserva la decisione finale sull'ammissione di ciascun candidato.
- 10) Le domande di ammissione per ciascun candidato ad una mobilità presso la UIBE dovranno essere inviate non più tardi del 30 giugno, per il Fall Term. Parimenti entro il 30 giugno dovranno pervenire le domande di ammissione al I semestre presso la University of Palermo.

STATUS DEGLI STUDENTI E PROGRAMMA DI STUDIO

- 11) Gli studenti in mobilità dovranno essere immatricolati come studenti non-degree per un semestre, presso l'istituzione ospitante. Essi dovranno rientrare presso l'istituzione di appartenenza onde completare il proprio corso di studi e conseguire la laurea.
- 12) Gli studenti in mobilità avranno la possibilità di iscriversi e frequentare i corsi della istituzione ospitante per i quali risultano qualificati, sulla base di requisiti e condizioni richieste dalla stessa istituzione ospitante. Non viene data nessuna garanzia di iscrizione a singoli corsi.
- 13) Agli studenti in mobilità sarà richiesto di sostenere gli esami ed essere valutati in relazione ai corsi frequentati presso l'istituzione ospitante, acquisendo i relativi crediti secondo le regole dell'istituzione ospitante.
- 14) Gli studenti in mobilità dovranno seguire, presso l'istituzione ospitante, un programma di studi che sia stato concordato con l'istituzione di appartenenza e da questa approvato
- 15) Gli studenti in mobilità saranno autorizzati a prendere parte a tutti i programmi di orientamento o supporto che dovessero essere organizzati per studenti stranieri presso l'istituzione ospitante.
- 16) Gli studenti in mobilità godranno delle medesime prerogative degli studenti dell'istituzione ospitante, come l'accesso alle biblioteche, l'accesso alle strutture sportive universitarie ed ogni altro genere di strutture. Gli studenti in mobilità non avranno titolo per accedere ai programmi di alloggio presso l'istituzione ospitante. Durante tutta la durata del loro soggiorno gli studenti in mobilità dovranno sottostare alle regole ed alle procedure in vigore presso l'istituzione ospitante.

PROGRAMMA DOTTORALE CONGIUNTO

- 17) Le parti esploreranno le possibilità di costituire un programma dottorale congiunto in **Diritto Privato e dei mercati**. Tale programma sarà basato sui seguenti principi generali:
 - a) Il programma sarà rivolto a dottorandi lo sviluppo delle cui tesi dottorali possa beneficiare di una cooperazione tra le due istituzioni nonché di una supervisione congiunta, da parte di un docente strutturato della Università di Palermo ed uno della UIBE.
 - b) Al fine di facilitare la definizione di questo programma, le parti nomineranno una commissione congiunta composta da due membri, entrambi giuristi, per ciascun ateneo; la commissione sarà incaricata dell'implementazione del programma dottorale congiunto e si occuperà di risolvere tutte le difficoltà che possano sorgere in merito al suo sviluppo. La Commissione avrà altresì cura di garantire la compatibilità del programma con le regole interne di ciascuna parte.
 - c) Per i singoli dottorandi selezionati ai fini del programma congiunto, l'Università di Palermo e la UIBE nomineranno ciascuna un tutor cui sarà demandato di seguire il singolo dottorando nel lavoro di ricerca e supervisionarne la tesi finale.
 - d) Per essere autorizzato alla stesura finale della tesi dottorale, il dottorando dovrà prima preparare una articolata sintesi della tesi, sottoporla all'approvazione di

entrambi i tutors, ed infine farla approvare da due valutatori esterni, nominati tra gli studiosi del settore di ricerca interessato, che siano anche membri di prestigiose istituzioni accademiche. I due tutor saranno responsabili di assicurare l'acquisizione dei giudizi da parte dei valutatori esterni.

- e) Sia la sintesi di ciascuna delle tesi che la tesi dovranno essere scritte in Inglese.
- f) La istituzione di ciascun dottorando sarà quella di appartenenza, alla quale unicamente sarà tenuto versare le tasse di iscrizione, presso la quale si svolgerà la maggior parte dei corsi che il dottorando sarà tenuto a seguire e dove il dottorando trascorrerà la maggior parte del tempo dedicato al lavoro di ricerca. Comunque, lo studente dovrà anche trascorrere periodi di ricerca, compresi tra uno e due semestri, presso l'istituzione partner, dove avrà l'opportunità di frequentare uno o due corsi (con esenzione da ogni genere di tassazione o costo di sorta) e di lavorare a stretto contatto con il secondo tutor.
- g) Completata la stesura finale e acquisita l'approvazione di entrambi i tutors, la tesi finale verrà inviata a due valutatori esterni i quali dovranno essere studiosi impegnati nel medesimo settore di ricerca interessato e membri di prestigiose istituzioni accademiche.
- h) In base a quanto già previsto in precedenza, ciascuna istituzione rispetterà procedure e requisiti accademici relativi ai dottorandi propri della istituzione di appartenenza

Una volta che la tesi finale del dottorando sia stata approvata e che i requisiti sopra menzionati siano stati soddisfatti, il dottorando riceverà due titoli di dottore di ricerca, uno rilasciato dalla Università di Palermo e l'altro dalla UIBE. Ciascun diploma reccherà la dicitura di titolo congiunto con l'altra istituzione.

MOBILITÀ ACCADEMICA

18) Nel corso di ciascun anno accademico in cui la UIBE e l'Università di Palermo saranno in grado di concordare la mobilità di un docente strutturato per ciascuna facoltà, un professore o ricercatore di ciascuna delle due università avrà la possibilità di visitare l'altra istituzione e di tenervi un corso di massimo 2 crediti, in aggiunta ai propri doveri istituzionali nella istituzione di appartenenza, ed a condizione comunque che la durata del soggiorno non interferisca con il calendario didattico e gli altri doveri d'ufficio presso l'istituzione di appartenenza.

- a) Corsi brevi: Il personale docente strutturato di ciascuna istituzione terrà un corso intensivo di 1-2 crediti, della durata minima di una settimana e massima di quattro settimane, così da non interferire con l'assolvimento dei compiti istituzionali presso l'istituzione di appartenenza.
- b) Candidature: Ogni anno entro il 30 settembre, le due università comunicheranno il numero di visting professors che possono essere ospitati nel corso del successivo anno accademico. Per presentare la propria candidatura ai fini della prevista mobilità, l'interessato deve inoltrare, entro il 31 gennaio di ciascun anno precedente l'anno prescelto per il proprio soggiorno in mobilità, la proposta di uno o più corsi da tenere presso l'istituzione partner.

La domanda deve includere un CV del docente candidato, un programma o una bibliografia dettagliata di ciascun corso proposto. Sarà rimesso alla valutazione discrezionale della istituzione ospitante scegliere quale, tra i corsi proposti, meglio risponda alle finalità accademiche perseguite. Il visiting professor sarà tenuto a rispettare le regole e le policies dell'istituzione ospitante concernenti l'attività didattica.

- c) Compensi: L'istituzione ospitante corrisponderà al visiting professor un compenso come previsto in seno all'allegato B.
- d) Facilities: L'istituzione ospitante garantirà al visiting professor la disponibilità di uno studio, un computer con accesso Internet, nonché l'accesso alla biblioteca ed ai relativi servizi di prestito, per l'intera durata del soggiorno e con il limite massimo di due mesi.

Costi: Tutti i costi connessi al soggiorno, quali quelli di viaggio, alloggio, visto di ingresso etc., saranno sostenuti dal singolo docente in mobilità mentre l'istituzione ospitante non avrà altro vincolo che quello relativo all'onorario.

TASSE E SPESE

- 19) Gli studenti in mobilità pagheranno le tasse di iscrizione esclusivamente alla istituzione di appartenenza e saranno esentati dal pagamento di qualsivoglia tassa presso l'istituzione ospitante. Gli studenti in mobilità saranno altresì responsabili del completamento di tutte le procedure di iscrizione presso la istituzione di appartenenza.
- 20) Gli studenti in mobilità provvederanno in proprio all'acquisizione del visto di ingresso nel paese della istituzione ospitante, nonché a far fronte ai costi relativi all'alloggio, nonché alle spese di viaggio nel paese ospitante, alle spese per libri ed ogni altro materiale di consumo, alle spese di eventuale ricovero ospedaliero, di copertura assicurativa sanitaria ed ogni altro genere di spesa imprevista che dovesse essere richiesta nell'ambito del soggiorno in mobilità. Nessun trasferimento di fondi avrà luogo tra le due istituzioni.
- 21) Nell'ipotesi in cui uno studente in mobilità dovesse omettere di ottemperare a disposizioni regolamentari di qualsiasi genere presso l'istituzione ospitante e che per tale ragione sia adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dalla stessa istituzione, lo studente in mobilità sarà tenuto a farsi carico di ogni spesa connessa a tale imprevisto anticipato rientro. All'istituzione di appartenenza sarà comunque data preventiva comunicazione prima dell'adozione del provvedimento di espulsione da parte della istituzione partner.

ASSICURAZIONE SANITARIA

- 22) Gli studenti che frequenteranno la UIBE nell'ambito dell'accordo di mobilità saranno tenuti a provvedere in proprio a munirsi di opportuna copertura assicurativa sanitaria per la durata del loro soggiorno.

- 23) Gli studenti della UIBE che frequenteranno l'Università di Palermo nel quadro dell'accordo di mobilità saranno tenuti a provvedere in proprio a munirsi di opportuna copertura assicurativa sanitaria per la durata del loro soggiorno.
- 24) Tutti gli studenti in mobilità saranno tenuti a munirsi di una copertura sanitaria che sia adeguata alle proprie necessità.

SICUREZZA

- 25) Tutti gli studenti in mobilità sono tenuti ad uniformarsi alla Off-Campus Safety Policy della Università di appartenenza, la quale si basa su consigli di viaggio pubblicati sul sito web della stessa istituzione. Qualora sia postata una qualche informazione di viaggio relativa al paese o alla regione ospitante, l'istituzione di appartenenza può valutare l'opportunità di sospendere il programma di mobilità.

VISTO DI INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE ED ALTRA DOCUMENTAZIONE

- 26) Lo studente in mobilità sarà responsabile dell'ottenimento del visto di ingresso per il paese della istituzione ospitante nonché della documentazione necessaria per lo svolgimento del periodo di studio presso di questa. Gli studenti in mobilità dovranno fornire prova di disporre di fondi sufficienti per provvedere alle spese di vitto ed alloggio per tutta la durata del soggiorno presso l'istituzione ospitante. Gli studenti in mobilità dovranno altresì fornire prova di disponibilità finanziarie adeguate ai fini dell'ottenimento del visto di ingresso.

ALLOGGIO

- 27) Nessuna delle due istituzioni assume vincoli di sorta concernenti l'alloggio degli studenti in mobilità. Tuttavia ciascuna istituzione dovrà adoperarsi per assistere gli studenti nella ricerca di un alloggio.
- 28) La stipula di qualsivoglia genere di contratto diretto al reperimento di un alloggio da parte di uno studente in mobilità, nonché i relativi effetti giuridici, competeranno e saranno imputabili esclusivamente al singolo studente. Il costo del singolo alloggio verrà affrontato personalmente dallo studente.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI/ CREDITI ACCADEMICI

- 29) Un transcript ufficiale dei risultati accademici conseguiti presso l'istituzione ospitante verrà inviato dalla stessa istituzione ospitante alla istituzione di appartenenza del singolo studente, nel più breve tempo possibile dopo la fine del periodo di mobilità.

- 30) L'istituzione di appartenenza determinerà il numero di crediti corrispondenti da riconoscere a ciascuno studente che abbia frequentato corsi presso l'altra istituzione, nell'ambito del presente accordo di mobilità.

POTENZIAMENTO DELL'ACCORDO

- 31) Ciascuna istituzione designerà le unità di personale incaricate di assistere gli studenti nell'espletamento delle procedure richieste dal presente accordo. Ciascuna istituzione designerà altresì un coordinatore accademico, incaricato di sovrintendere allo svolgimento del programma.
- 32) I coordinatori accademici delle due istituzioni si scambieranno annualmente tutte le informazioni relative ai corsi previsti nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno successivo (descrizione dei corsi, orario di svolgimento delle lezioni, lingua di insegnamento, etc).
- 33) Le modifiche al presente accordo devono essere concordate da entrambe le parti e confermate mediante scambio di lettere. Tali modifiche dovranno essere approvate da ciascuna istituzione secondo le proprie procedure interne.



NORME FINALI

- 34) Il presente accordo dovrà entrare in vigore previa approvazione di tutte le competenti delle due istituzioni e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni. L'accordo sarà in vigore a partire dal I semestre dell'anno accademico 2013/2014.
- 35) Ciascuna istituzione può recedere dall'accordo dandone notizia all'altra parte non oltre l'1 Gennaio di ciascun anno.
- 36) Previo accordo delle due istituzioni, l'accordo può prorogato per un periodo determinato.
- 37) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, ovvero per ogni controversia che dovesse insorgere in fase di applicazione del programma, entrambe le istituzioni convengono di astenersi da azioni unilaterali e di consultarsi reciprocamente al fine di pervenire a decisioni concordate.
- 38) Nel sottoscrivere il presente accordo, le due Istituzioni affermano che i valori essenziali della libertà di pensiero, della libertà di ricerca e della uguale dignità di tutti gli individui sono alla base del presente accordo ed orienteranno le reciproche azioni nella sua attuazione.

In WITNESS HEREOF, the parties hereunto affix their signatures:

For, and on behalf of, University of
International Business and Economics

For, and on behalf of,
University of Palermo



Professor Wang Jun
Dean, Faculty of Law


Professor Giuseppe Verde
Director of the Department of "Scienze
Giuridiche, della Società e dello Sport

Date

Date



Professor _____



Professor Roberto Bagarella
Rector, University of Palermo

Date

Date

For Program-
related matters:

Name:

Title:

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

Date: _____

ANNEX B FINANCIAL TERMS